



# Procura della Repubblica

## presso il Tribunale di Matera

Viale Aldo Moro n. 26 – 75100 Matera  
tel 08351979248 - [procura.matera@giustizia.it](mailto:procura.matera@giustizia.it) - [prot.procura.matera@giustiziact.it](mailto:prot.procura.matera@giustiziact.it)

Prot. n. 48

Matera, 31 MAR. 2022

### Il Procuratore della Repubblica

**Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 contenente *"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"* ;

**Considerato** che, a modifica del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con variazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'art. 3 sostituisce l'articolo 10 bis che detta disposizioni di carattere generale e l'art. 4, dopo l'articolo 10-bis, inserisce l'art. 10 ter con ridefinizione dell'isolamento sanitario e dell'autosorveglianza. La norma prevede la permanenza, in tale periodo, dell'obbligo di isolamento sanitario dei soggetti risultati positivi fino all'accertamento dell'avvenuta guarigione, mentre prevede per i "contatti stretti" di soggetti confermati positivi al SARS-COV2, **anche se non vaccinati**, la sottoposizione ad un regime di autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare DPI di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto e di effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o se, ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto : *«Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita' attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la*

rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento».

**Considerato** che l'art. 5 del Decreto Legge n. 24/2022 in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie al comma 8 precisa che per i lavoratori sono considerati dispositivi di protezione individuale le cd "mascherine chirurgiche": *«Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.»*

**Considerato** che con l'art.6 il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 interviene a modificare la disciplina della certificazione verde COVID 19 prorogando l'esibizione del "green pass di base" dal 1° al 30 aprile 2022;

**Letti** in particolare i punti 6 e 7 dell'art. 6 predetto, *«6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, e parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».*

*7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».*

**Considerato** che l'art.7 del Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 individua una serie di attività di uffici e di servizi per cui permane fino al 31 aprile 2022 l'obbligo del green pass rafforzato, ed in particolare al comma 1 punto b) la partecipazione a convegni e congressi: *«1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': - omissis b) convegni e congressi – omissis »;*

**Considerato** che l'art.8 del Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 disciplinando gli obblighi vaccinali al comma 6 prevede che il personale delle pubbliche amministrazioni per l'accesso ai luoghi di lavoro dovrà essere in possesso ed esibire la certificazione verde Covid 19 da avvenuta guarigione, guarigione o test (green pass base): *«6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' sostituito dal seguente: «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per*

*l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.»*

Vista la circolare ministeriale m\_dg.DOG 30/03/2022.008467.U “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, introdotte da Decreto legge 24 marzo 2022, n.24 – adozione misure conseguenti” nonché le precedenti circolari ministeriali m.g\_DOG.13/10/2021.0209381.U, m.g\_DOG.13/10/2021.0209382.U, m.g\_DOG.14/10/2021.0210064.U, m.g\_DOG.14/10/2021.0210214.U, m.g\_DOG.14/02/2022.0031428.U e m.g\_DOG.14/02/2022.0031644.U

Visto il decreto a firma congiunta del Presidente della Corte di appello di Potenza e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza n. 20 del 29 marzo 2022, comunicato con Prot. 3430 del 29/03/2022 allo scrivente in quanto delegato alla vigilanza in materia;

#### DISPONE

1. Che con decorrenza dal primo fino al 30 aprile 2022 l'accesso agli uffici giudiziari siti in Via Aldo Moro n. ° 2, dei magistrati ordinari, onorari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari anche sulla base di contratti esterni, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato, estranei all’ amministrazione della giustizia, avvenga solo ove dispongano **di certificazione verde COVID- 19 (c.d. green pass base)** e previa esibizione, su richiesta, della suddetta certificazione.

Restano **esclusi dai controlli**, invece, **le parti del processo, i testimoni** così come **gli utenti** che accedano al palazzo di giustizia per qualsiasi finalità nonché **tutti i soggetti che** per ragioni di salute **sono sottratti all'obbligo vaccinale**.

**L’obbligo di possesso e di esibizione di green pass rafforzato** permane per coloro che all’interno del palazzo di giustizia debbano **partecipare** ad eventuali **convegni o ad altri eventi comunque denominati**.

2. Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID -19 dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel precedentemente decreto n. 127/2022. Ci si dovrà attenere alle disposizioni di legge e alle linee-guida governative per ogni aspetto ivi trattato, compresi quelli inerenti ai dati personali e alle iniziative da adottare tempestivamente nel caso in cui un soggetto obbligato risulti non essere in possesso della certificazione verde prescritta.
3. Per il personale amministrativo ed i magistrati la verifica del green pass verrà effettuato mediante l’utilizzo della piattaforma informatica NOIPA; per tutte le altre categorie di utenti l’esplicitamento dei controlli all’ingresso

continuerà ad essere eseguito tramite Guardie Particolari Giurate, possibilmente a tappeto e, ove non possibile, a campione, tramite l'utilizzo di appositi applicativi (c.d.app) sugli *smartphone* forniti dall'Amministrazione.

4. Il personale preposto al controllo dovrà vietare l'accesso alla struttura - o la permanenza in essa se già vi abbia fatto ingresso - al lavoratore, o altro soggetto obbligato, privo di *green pass* valido, o che si rifiuti di esibirlo, e lo inviterà ad allontanarsi;
5. Conservano altresì validità tutte le disposizioni già emanate con riferimento a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COV ID- 19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione.

**Manda** alla segreteria per l'immediata comunicazione di questo provvedimento al Responsabile dell'Istituto di Vigilanza preposto alla sorveglianza degli accessi del Palazzo di Giustizia di Matera, per la pubblicazione sul sito internet della Procura della Repubblica di Matera.

**Si comunichi** ai magistrati a tutto il personale amministrativo, ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria, anche per la successiva comunicazione a tutto il personale di Polizia Giudiziaria, alla società di assistenza informatica, alle imprese fornitrici di beni e servizi per il Palazzo di Giustizia di Matera, al R.S.P.P., al Medico Competente degli uffici giudiziari presenti nel Palazzo di Giustizia di Matera, alle R.S.U. ed al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;

**Si comunichi**, per opportuna conoscenza, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza, al Sig. Presidente del Tribunale di Matera anche per l'ulteriore inoltro all'Ufficio del Giudice di Pace di Matera, al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Matera per l'ulteriore diramazione ai propri iscritti.

Il Procuratore della Repubblica  
Dr. Pietro Argentino

